


MATERIALE FORMATIVO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO



LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA

D. Lgs. 81/08 - art. 2 - Definizioni

DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua** le direttive del datore di lavoro **organizzando** l'attività lavorativa e **vigilando** su di essa.

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione** delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale **potere di iniziativa**.

Possibili preposti a scuola

PREPOSTO	SOGGETTI VERSO CUI VIENE INDIRIZZATO IL RUOLO DI PREPOSTO	PREPOSTO	SOGGETTI VERSO CUI VIENE INDIRIZZATO IL RUOLO DI PREPOSTO
ITP e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche durante l'uso dei laboratori	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni in cui questi sono equiparati a lavoratori	Capo Ufficio Tecnico	Personale assegnato al proprio ufficio
Insegnanti di area scientifica durante l'uso dei laboratori o di aule attrezzate	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni in cui questi sono equiparati a lavoratori	Responsabile del magazzino	Personale addetto al magazzino
Responsabile di laboratorio	Insegnanti e assistenti tecnici di laboratorio	Coordinatore della biblioteca	Personale addetto alla biblioteca
Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente)	Personale ausiliario	Responsabile di ufficio, capoufficio	Personale del proprio ufficio

A cura della Prof.ssa Carolina Carbone – Ufficio Scolastico Regionale del Veneto



NOVITÀ

introdotta dal D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 e dalla relativa LEGGE n. 215 del 17 dicembre 2021 di conversione

PREPOSTO

D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DEL PREPOSTO

La **lettera a)** del **comma 1** è così **modificata**:

sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, **in caso di rilevazione di non conformità comportamentali** in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e **informare i superiori diretti**.

Al **comma 1** viene introdotta la **lettera f bis)**:

in caso di **rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature** di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, **se necessario**, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.



A cura della Prof.ssa Carolina Carbone – Ufficio Scolastico Regionale del Veneto

POSSIBILI CRITERI PER INDIVIDUARE IL PREPOSTO NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Deve essere individuato un insegnante come preposto in tutte le situazioni in cui **gli allievi sono equiparati a lavoratori**

Si ritiene non siano equiparabili a lavoratori

CRITERI

- quando sono **impiegati effettivamente in laboratorio** nell'uso di **sostanze** e **attrezzature di lavoro**
- quando sono impiegati in aula (non laboratorio, es. ed. artistica) in cui si usano sostanze o attrezzature di cui si sono valutati i **rischi** e questi sono **presenti nel DVR**
- quando sono **esposti a rischio chimico, fisico o biologico** (se considerato nel DVR) anche in aula attrezzata
- quando usano **VDI** (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica)

In caso di compresenza di due docenti ambedue sono preposti

Gli allievi di ogni età durante le attività in palestra.

NO

Gli allievi nelle situazioni in cui il docente esegue personalmente solo esercitazioni dimostrative.

Gli allievi della scuola del primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) occupati in attività creative all'interno di apposite aule attrezzate a tale scopo.

A cura della Prof.ssa Carolina Carbone – Ufficio Scolastico Regionale del Veneto



NOVITÀ

introdotta dal D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 e dalla relativa LEGGE n. 215 del 17 dicembre 2021 di conversione

OBBLIGHI FORMATIVI

D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 37 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Viene aggiunto, al comma 2:

"Entro il **30 giugno 2022**, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **adotta un accordo** nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della **formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro**;
- b) l'individuazione delle modalità della **verifica finale di apprendimento obbligatoria** per i discenti di **tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori** in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle **verifiche di efficacia della formazione** durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

A cura della Prof.ssa Carolina Carbone – Ufficio Scolastico Regionale del Veneto



D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 37 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Accordo Stato-Regioni del 2011

	LAVORATORI	PREPOSTI	DIRIGENTI	DS-RSP
Ore formazione generale	4	4	16	32
Ore formazione specifica (4 per amministrativi)	8	8		
Ore formazione aggiuntiva		8		
Ore aggiornamento quinquennale	6	6	6	10
Requisiti corsi	Resp. progetto formativo Soggetto organizzatore Nominativi docenti Max 35 partecipanti Registro presenze Declinazione contenuti	Resp. progetto formativo Soggetto organizzatore Registro presenze	Resp. progetto formativo Soggetto organizzatore Registro presenze	Resp. progetto formativo Max 35 partecipanti Registro presenze
Massimo ore assenza	10%	10%	10%	10%
Verifica finale	NO **	SI	SI	SI
E-learning formazione	SI (corso generale) **	SI (punti 1-5) (ASR 2016)	SI	SI (moduli 1 e 2)
E-learning aggiornamento	SI	SI	SI	SI

* SI, solo per e-learning (ASR 2016)

** SI, per formazione specifica basso rischio (ASR 2016)

Ad oggi

Accordo Stato Regioni del 2011

Accordo Stato Regioni del 2016

A cura della Prof.ssa Carolina Carbone – Ufficio Scolastico Regionale del Veneto



NOVITA

introdotte dal D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 e
dalla relativa LEGGE n. 215 del 17 dicembre 2021
di conversione

D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 37 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Viene aggiunto, al comma 5:

L'addestramento viene effettuato da **persona esperta e sul luogo di lavoro**. L'addestramento consiste nella **prova pratica**, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, **anche di protezione individuale**; l'addestramento consiste, inoltre, nell'**esercitazione applicata, per le procedure** di lavoro in sicurezza.

Gli interventi di addestramento effettuati devono essere **tracciati in apposito registro** anche informatizzato.

A cura della Prof.ssa Carolina Carbone – Ufficio Scolastico Regionale del Veneto



NOVITÀ

introdotte dal D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 e
dalla relativa LEGGE n. 215 del 17 dicembre 2021
di conversione

OBBLIGHI FORMATIVI

D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 37 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Viene sostituito il comma 7:

Il **datore di lavoro**, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica **formazione** e un **aggiornamento periodico** in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.

A cura della Prof.ssa Carolina Carbone – Ufficio Scolastico Regionale del Veneto



Per i Preposti le attività formative devono essere svolte **interamente con modalità in presenza e con cadenza almeno biennale**

RESPONSABILITÀ CIRCA INTERVENTI STRUTTURALI E MANUTENTIVI

D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Comma 3

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare [...] la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a [...] istituzioni scolastiche ed educative **restano a carico dell'amministrazione** tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso **gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo**, relativamente ai predetti interventi, **si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.**

A cura della Prof.ssa Carolina Carbone – Ufficio Scolastico Regionale del Veneto



NOVITÀ

introdotte dal D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 e
dalla relativa LEGGE n. 215 del 17 dicembre 2021
di conversione

RESPONSABILITÀ CIRCA INTERVENTI
STRUTTURALI E MANUTENTIVI

D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Viene aggiunto il comma 3.1:

I dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.

A cura della Prof.ssa Carolina Carbone – Ufficio Scolastico Regionale del Veneto



NOVITÀ

introdotte dal D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 e
dalla relativa LEGGE n. 215 del 17 dicembre 2021
di conversione

RESPONSABILITÀ CIRCA INTERVENTI
STRUTTURALI E MANUTENTIVI

D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Viene aggiunto il comma 3.1:

Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.



Con l'esclusione della responsabilità civile, amministrativa e penale, *viene scongiurato il rischio per i dirigenti scolastici di incorrere nei reati di interruzione di pubblico servizio e di procurato allarme.*

A cura della Prof.ssa Carolina Carbone – Ufficio Scolastico Regionale del Veneto



NOVITÀ

introdotte dal D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 e
dalla relativa LEGGE n. 215 del 17 dicembre 2021
di conversione

RESPONSABILITÀ CIRCA INTERVENTI
STRUTTURALI E MANUTENTIVI

D. LGS. 81/08 - ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Viene aggiunto il comma 3.2:

Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

A cura della Prof.ssa Carolina Carbone – Ufficio Scolastico Regionale del Veneto

